

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZICCARDI, SALERNO, PITTELLA, LAPENTA,  
ROMANIA, SCARDACCIONE e SCUTARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1978

Interpretazione autentica di alcune norme della legge  
17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei  
rioni « Sassi » di Matera

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che sottoponiamo al vostro esame, ha lo scopo di chiarire e di ottenere una interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera.

L'articolo 1 del disegno di legge intende risolvere un annoso problema che riguarda 123 inquilini già abitanti nei rioni « Sassi » di Matera.

Nel quadro dei programmi di risanamento dei rioni « Sassi », il Ministero dei lavori pubblici, con decreto ministeriale n. 6011 del 7 agosto 1964, effettuò uno stanziamento di lire 800 milioni integrato da contributi dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale di Matera.

Queste somme furono destinate esplicitamente alla costruzione di alloggi da destinare ai soggetti ai quali era stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e da assegnare dall'apposita commissione di cui all'articolo 10 della predetta legge.

Proprio perchè questi alloggi non furono costruiti con i fondi stanziati nella legge 17 maggio 1952, n. 619, è rimasto il dubbio sul diritto degli inquilini di questi alloggi di poter utilizzare le norme degli articoli 13 e 14 della predetta legge.

A giudizio dei proponenti tale dubbio non dovrebbe sussistere per le seguenti ragioni:

1) la chiara destinazione dei fondi del Ministero dei lavori pubblici, dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale di Matera;

2) la titolarità all'alloggio derivante dalla notifica dell'ordinanza di sgombero effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge numero 619 del 1952;

3) l'assegnazione dell'alloggio effettuata dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge n. 619 del 1952.

L'articolo 2 del disegno di legge ha lo scopo di chiarire, rispetto a diverse varie interpretazioni che sono state avanzate in sede di consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Matera, che il termine di dieci anni per il contratto definitivo deve intendersi a decorrere dalla data di effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.

Confidiamo in una sollecita approvazione del disegno di legge che, per le ragioni brevemente illustrate, si rende necessario per dirimere controversie su una materia definita nel secondo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, ai fini del risanamento dei rioni « Sassi » di Matera, e che abbiano avuto assegnato un alloggio dalla commissione di cui all'articolo 10 della predetta legge, si applicano le disposizioni recate dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificativo dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

## Art. 2.

Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.